

Legge regionale 06 luglio 1998 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/09/1999

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

Articolo 18

(PIC Resider)

1. In attuazione dell'accordo stabilito nella Conferenza Permanente Stato-Regioni relativamente alla riprogrammazione di alcuni programmi comunitari per contribuire al finanziamento della ricostruzione delle zone dell'Umbria e delle Marche colpite dal terremoto nonché della decisione del Comitato di sorveglianza dei PIC industriali del 6 marzo 1998, il piano finanziario del Programma di iniziativa comunitaria RESIDER II per la Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione europea n. C(96) 859 del 16 aprile 1996 e autorizzato con l'articolo 59 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, finanziariamente integrato con decisione C(97)3779 del 19 dicembre 1997, è riprogrammato a complessivi 1.000 milioni di lire per il periodo 1996-1999, di cui 500 milioni a valere sul FESR, 350 milioni di lire a valere sulle risorse appositamente assegnate dallo Stato e 150 milioni di lire a valere sulle risorse regionali.

2. Al fine di consentire il ricorso alla procedura della reintegrazione dei fondi comunitari e statali oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 1, prevista dalla decisione del CIPE del 26 febbraio 1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al soggetto attuatore del programma, ACEGAS - SpA di Trieste, con propri fondi, a titolo di anticipazione, le quote di cofinanziamento comunitario e statale ridotte a seguito della riprogrammazione, come risultanti dal piano finanziario integrato con la decisione richiamata al comma 1, pari complessivamente a lire 9.898 milioni, di cui 5.823 milioni relativi al contributo del FESR e lire 4.075 milioni relativi al contributo dello Stato, e in ragione di 6.398 milioni nell'esercizio 1998 e di 3.500 milioni nell'esercizio 1999.

3. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare l'intera quota del cofinanziamento regionale prevista dal piano finanziario come integrato e ad iscrivere su apposito distinto capitolo della spesa la differenza tra l'importo riprogrammato in base al comma 1 e l'importo previsto dal piano finanziario medesimo, pari a complessivi 1.748 milioni di lire.

4. L'ACEGAS - SpA di Trieste deve procedere all'aggiudicazione dell'appalto relativo

all'opera oggetto del contributo improrogabilmente entro il 31 dicembre 1998 pena la revoca del contributo medesimo.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.898 milioni suddivisa in ragione di lire 6.398 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1999. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7789 (2.1.243.5.10.14) con la denominazione << Finanziamento alla ACEGAS - SpA di Trieste per la realizzazione di un impianto per l'utilizzo delle acque industriali in attuazione del programma comunitario Resider II - anticipo del cofinanziamento a carico dello Stato e del FESR - piano riprogrammato >> e con lo stanziamento complessivo di lire 9.898 milioni suddiviso in ragione di lire 6.398 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1999.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.748 milioni per l'anno 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998 è istituito alla Rubrica n. 28 - programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7790 (2.1.243.5.10.14) con la denominazione << Finanziamento alla ACEGAS - SpA di Trieste per la realizzazione di un impianto per l'utilizzo delle acque industriali in attuazione del programma comunitario Resider II - Fondi regionali - piano riprogrammato >> e con lo stanziamento di lire 1.748 milioni per l'anno 1998.

7. All'onere di complessive lire 11.646 milioni suddivise in ragione di lire 8.146 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1999 derivanti dai commi 5 e 6 si provvede come segue:

a) per lire 8.146 milioni per l'anno 1998 mediante storno di lire 1.605 milioni dal capitolo 7755 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 1998, nonché mediante prelevamento dal capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti (elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti) dell'importo di complessive lire 5.318.007.000 di cui lire 378.007.000 dalla partita 75, lire 4.240 milioni dalla partita n. 40 e lire 700 milioni dalla partita n. 50, detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze del 25 febbraio 1998, n. 18 e per lire 1.222.993.000 mediante storno dal capitolo 8940 dello stato di previsione della spesa dei bilanci

predetti;

b) per lire 3.500 milioni per l'anno 1999 mediante storno di pari importo dal capitolo 8940 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

8. In relazione al disposto di cui al comma 1, i residui attivi accertati sui seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e gli stanziamenti iscritti sui correlati capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti - corrispondenti a parte delle quote non utilizzate al 31 dicembre 1997 e trasferite ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle Finanze del 25 febbraio 1998, n. 18, in sede di accertamento dei dati di chiusura 1998 - sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitoli 208 dell'entrata e 7756 della spesa - lire 3.745 milioni (Fondi statali);

b) capitoli 209 dell'entrata e 7757 della spesa - lire 5.350 milioni (Fondi FERS).